

D.A. n. 20/gab

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità

L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, che prevede la potestà del sindaco, entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali;
- VISTO l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;
- VISTO l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice VIII al titolo V dello stesso decreto;
- VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

- VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
- VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 con il quale sono state individuate le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione;
- VISTO direttiva comunitaria CEE 96/96 (recepita con D.M. 06/08/1998) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con la quale sono stati, tra l'altro, fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
- VISTO il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
- VISTO la direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 7 luglio 1998, sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 285/92 (nuovo codice della strada);
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali:Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.Reg. n. 504/Area 1^/S.G. del 29 dicembre 2009 di nomina degli Assessori regionali, con il quale, l'On.Le Luigi Gentile è stato nominato Assessore regionale;
- VISTO il D.P.Reg. n. 1/Area 1^/S.G. dell'11 gennaio 2010 con il quale l'Assessore regionale On.Le Luigi Gentile è stato preposto all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
- VISTO Il Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con D.A. 176/GB del 9/8/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- CONSIDERATO che tra gli interventi previsti dal Piano di Azione del predetto Piano regionale è stato disposto che, a partire dall'1/7/2009, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione Siciliana, e immatricolati da oltre un anno, per circolare sul territorio regionale devono

essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 mediante esibizione del "bollino blu" e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni;

CONSIDERATO che, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sono stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo controllo delle stesse;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente disciplinare l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha attivato il Sistema M.U.S.A. "Mobilità Urbana per la Sostenibilità Ambientale" – già sperimentato con successo e già attivo presso il Comune di Palermo – per la rilevazione telematica dell'inquinamento atmosferico dei veicoli, che consiste nella implementazione di un sistema telematico che consente di rilevare, all'atto delle operazioni di controllo dei gas di scarico dei veicoli, direttamente dalle attrezzature utilizzate per le verifiche, i dati relativi alle concentrazioni degli inquinanti misurati e, unitamente ai dati di pagamento, di trasmetterli e archivarli in un data base dedicato, a disposizione dei singoli Comuni, che consente di effettuare statistiche idonee a valutare lo stato complessivo del parco veicoli e a predisporre iniziative di tutela ambientale;

CONSIDERATO che il Sistema M.U.S.A. è finalizzato ad informatizzare tutte le procedure legate all'esistente "bollino blu" adesivo, eliminando lo stesso, in quanto la ricevuta è dotata di un apposito codice a barre che rende, tra l'altro, impossibile la contraffazione;

CONSIDERATO che, in base ad accordi già stipulati, ANCI - Sicilia gestirà il software che consente l'applicazione del sistema M.U.S.A.;

CONSIDERATO che la ANCI - Sicilia, anche attraverso i propri partner, curerà l'interfaccia con il sistema bancario;

VISTO il D.D.G. Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni di approvazione del protocollo d'intesa stipulato l'8/10/2009 tra la Regione Siciliana – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni – e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in base al quale la Regione Siciliana si è impegnata a

trasferire all'ANCI il know how acquisito nell'implementazione delle procedure del Sistema M.U.S.A. (bollino blu dematerializzato) sul territorio siciliano mentre l'ANCI si impegna a diffondere la predetta iniziativa presso i Comuni italiani;

DECRETA:

ART. 1

I Sindaci dei comuni della Sicilia, ai sensi della normativa vigente, dispongono, a far data dal 1° gennaio 2011, la limitazione della circolazione agli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico.

Sono assoggettati al controllo dei gas di scarico per l'anno 2011:

- 1) gli autoveicoli, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone e/o di merci, di proprietà od in locazione finanziaria a persone fisiche residenti in uno dei comuni della Sicilia ovvero a persone giuridiche aventi sede principale o secondaria in Sicilia, dotati di :**
 - a) motore ad accensione comandata, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile (benzina, gas, gpl), immatricolati dall'1 gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;**
 - b) motore con accensione spontanea, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile, ed immatricolati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;**
- 2) gli autoveicoli immatricolati dal 1 gennaio 2008 e che abbiano percorso più di 80.000 Km.**

I veicoli immatricolati nel corso dell'anno 2007, qualsiasi sia il tipo di motore, saranno sottoposti, nell'anno 2011 alla prima revisione periodica prevista dall'art. 80 del d.lg.s.285/92 ed in tale occasione verranno sottoposti anche al controllo dei gas di scarico;

Sono esonerati dal controllo:

- gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'art.60, comma 4, del codice delle strada e di cui al decreto Ministro delle infrastrutture e Trasporti del 17/12/2009.

ART.2

L'emanazione dell'ordinanza di divieto all'interno del centro abitato deve essere posta a conoscenza degli utenti della strada mediante l'apposizione, in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale di divieto di transito di cui alla fig. II.46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, corredato da pannello integrativo riportante la scritta "*eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu*". Detto segnale di divieto dovrà essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama l'eventuale percorso alternativo individuato.

L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, ai fini della limitazione della circolazione degli stessi, deve essere provata mediante apposita documentazione, dotata di codice a barre, attestante la regolarità delle emissioni di gas di scarico e riportante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate.

Tale documentazione deve essere custodita a bordo del veicolo ed esibita a richiesta dei soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del d.lgs. 285/92.

Art.3

I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che circolano entro il centro abitato per il quale é stato adottato il provvedimento. Dal divieto sono esclusi gli autoveicoli del tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 o successive, immatricolati da non oltre quattro anni e che abbiano percorso sino ad 80.000 Km. Sono inoltre escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal sindaco in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle attività sociali e produttive.

ART. 4

L'attestazione di cui all'articolo 2 é rilasciata dai **Servizi provinciali della Motorizzazione Civile**, ovvero dalle **imprese o consorzi o società consortili di cui all'art. 80, comma 8**, del codice della strada, autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli ovvero dalle **imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994**, i quali devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno, le cui caratteristiche e modalità di rilascio verranno stabilite con successiva circolare attuativa del presente decreto.

Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare e dell'accertamento della disponibilità di idonea ed efficiente strumentazione, omologata ai sensi delle normative vigenti. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonché le imprese o consorzi o società consortili autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli devono provvedere al rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltre che all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari degli autoveicoli.

ART.5

L'attestazione che certifica il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988. Per gli autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha validità semestrale.

L'attestazione e' rilasciata dai soggetti indicati nell'art.3 dopo l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

ART.6

. Nel disciplinare, di cui all'art.4, sono definiti gli obblighi ed i compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le modalità ed i costi di svolgimento del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio di istituti specializzati, nonché le penali da applicare in caso di inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.

ART.7

All'attuazione del controllo finalizzato al rilascio dell'attestazione si darà corso utilizzando il Sistema M.U.S.A. (bollino blu dematerializzato).

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvederà ad emanare entro il 31 dicembre 2010 apposita circolare attuative del presente decreto ed a costituire un tavolo permanente, con funzioni di consultazione istituzionale, con l'ANCI - Sicilia, i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, l'ARPA Sicilia, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese e degli eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla competente Ragioneria Centrale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 03/08/2010

L'Assessore
(On.le Luigi Gentile)